

Agevolazione fiscale dei lavoratori impatriati

Il “regime speciale per lavoratori impatriati”, di cui all’art. 16 del Decreto Internazionalizzazione n. 147/2015 ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno 2 periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.

Il regime agevolativo in esame è stato oggetto di alcune modifiche normative apportate dal Decreto Crescita, che hanno ridefinito i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta 2020. Tra le novità più importanti, si segnala l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50 al 70% e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla Legge.

Con la circolare n. 33/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi in relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento:

- ai requisiti soggettivi e oggettivi per accedere all’agevolazione;
- ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile;
- all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione;
- alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale.

La legge di Bilancio 2021 ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e, al 31.12.2019, beneficia del regime per i “lavoratori impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per 5 periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione.

Art. 16 D. Lgs. 14.09.2015, n. 147 - Circ. Ag. Entrate 28.12.2020, n. 33

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33 del 28.12.2020, ha illustrato l'intera disciplina fiscale di favore appositamente costituita con l'obiettivo di attrarre personale che è stato all'estero e vuole ritornare in Italia.

I c.d. impatriati sono agevolati sotto l'aspetto fiscale con una sostanziosa riduzione del reddito fiscale tassato a condizione che mantengano la residenza in Italia.

Infatti, l'art. 16 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 147 prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni (c. 1):

- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Il predetto beneficio si applica anche (c. 2):

- ai soggetti di cui all'art. 2, c. 1 L. 30.12.2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

SCHEMA DI SINTESI

Periodo	Esenzione	Condizioni
Primo quinquennio	⇒ Esenzione al 70%	⇒ Lavoratore impatriato
	⇒ Esenzione al 90%	⇒ Se il lavoratore impatriato trasferisce la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Secondo quinquennio	⇒ Esenzione al 50%	⇒ Se lavoratore impatriato con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo o che diviene proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.
	⇒ Esenzione al 90%	⇒ Se lavoratore impatriato con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo.
	⇒ Esenzione al 50%	⇒ A seguito di opzione per trasferiti ante 2020 con pagamento di una tassazione aggiuntiva del 10% o del 5% (L. 178/2020).

APPROFONDIMENTI

MISURA
DEL BENEFICIO

- **Fino al 29.04.2019**
 - L'art. 16 del D. Lgs. 147/2015 prevedeva che il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo ammesso al beneficio fiscale concorresse alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare.
- **Dal 30.04.2019**
 - A seguito della modifica normativa introdotta dal D.L. 34/2019, i lavoratori impatriati possono beneficiare per 5 anni di una detassazione ai fini Irpef del 70% dei redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia. I lavoratori che trasferiscono la residenza in una delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, possono usufruire della maggiore detassazione dell'imponibile pari al 90%.
 - Se il regime ordinario dell'agevolazione prevede un assoggettamento solo del 30% dell'imponibile fiscale (10% per i lavoratori che trasferiscono la residenza in una delle predette regioni), la norma dispone che nel caso di:
 - .. lavoratore con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo o di lavoratore che diviene proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia i redditi, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare;
 - .. lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.
- **Regioni del centro e sud Italia**
 - Sono tassati al 10% i redditi prodotti da soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
 - A tal fine è necessario fare riferimento alla nozione civilistica di "residenza", ovvero al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, che coincide con il luogo dove il soggetto normalmente abita. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione civilistica di residenza consiste in una situazione di fatto che presuppone l'esistenza di un duplice requisito, oggettivo e soggettivo, ovvero la permanenza in un determinato luogo e l'intenzione di abitarvi in modo stabile. L'abitudine della dimora permane anche se il soggetto lavora al di fuori del Comune di residenza, purché conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l'intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'impatriato fissi la residenza in una delle suddette Regioni, avrà diritto alla detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90%, anche qualora svolga l'attività lavorativa in un Comune diverso da quello di residenza.
 - La suddetta condizione deve verificarsi a partire dal periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza dall'estero in una delle suddette Regioni e permanere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.

DURATA DEL BENEFICIO

• 5 periodi d'imposta

- L'agevolazione per gli impatriati spetta per 5 periodi di imposta, vale a dire per quello in cui il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i 4 periodi di imposta successivi.

• Ulteriore quinquennio agevolabile

- Le disposizioni agevolative si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta:
 - .. ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo;
 - .. nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento.
- L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
- In entrambi i casi, i redditi prodotti negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
- Per i lavoratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi prodotti, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.
- Le condizioni sopra citate non sono tra loro cumulabili.
- Ne consegue che la detassazione del reddito è fruibile su un arco temporale massimo di 10 periodi di imposta (5 più 5).

Esempio

- Se l'impatriato ha 1 figlio minorenni o a carico (anche in affidato preadottivo) il beneficio della detassazione del reddito è prolungato per ulteriori 5 periodi d'imposta.
- Se l'impatriato ha 1 figlio minorenni o a carico (anche in affidato preadottivo) e acquista un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, il beneficio della detassazione del reddito è prolungato comunque solo per ulteriori 5 periodi d'imposta.

La L. 178/2020 (art. 1, c. 50) permette ai contribuenti che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31.12.2019 erano beneficiari del regime agevolativo di optare per il mantenimento dell'agevolazione al 50% per ulteriori 5 anni in presenza di figli minori o a carico o in caso di acquisto di una abitazione previo versamento di:	
Ulteriore quinquennio e Legge di Bilancio 2021	<ul style="list-style-type: none"> • un importo pari al 10% <ul style="list-style-type: none"> • dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno 1 figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.
	<ul style="list-style-type: none"> • un importo pari al 5% <ul style="list-style-type: none"> • dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. • Per le concrete modalità di esercizio dell'opzione viene poi fatto rinvio ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. • La norma non è applicabile agli sportivi professionisti.

SOGGETTI BENEFICIARI

- Al fine dell'ottenimento del beneficio fiscale è previsto che i lavoratori interessati **non devono essere stati residenti nei 2 periodi di imposta precedenti** il trasferimento in Italia. Inoltre è richiesto l'impegno a risiedere nel nostro Paese per almeno 2 anni dopo il trasferimento.
- Ai fini dell'agevolazione è necessario che l'attività lavorativa da cui derivano i redditi detassati sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Rispetto alla versione originaria della norma non è più richiesto che l'attività sia svolta presso un'impresa residente o controllata da un'impresa italiana o appartenente allo stesso gruppo e, soprattutto, non è più necessario che i lavoratori rivestano ruoli direttivi o abbiano elevata qualificazione e specializzazione.

DECORRENZA DEL BENEFICIO

- I benefici spettano a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia a **decorrenza dal periodo d'imposta 2020**.
- Tale circostanza può verificarsi anche quando, sotto il profilo civilistico, il soggetto interessato si sia spostato in Italia nella **seconda metà del 2019**, in quanto, a norma dell'art. 2 del Tuir, la residenza fiscale nel nostro Paese si acquisisce quando o comunque dal periodo d'imposta in cui il domicilio, la residenza civilistica o l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente ricorrono per la maggior parte del periodo d'imposta stesso.

REQUISITO DELLA RESIDENZA

- In relazione al requisito della residenza estera nei periodi d'imposta antecedenti al trasferimento in Italia, la norma ha espressamente previsto che possano accedere al regime degli impatriati anche i cittadini italiani rientrati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 non iscritti all'AIRE nel biennio fiscale antecedente al rientro, "purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi" per il periodo minimo di 2 anni.
- Pertanto, se nei 2 periodi d'imposta prima del ri-trasferimento nel nostro Paese, il cittadino italiano avesse omesso di cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente e conseguentemente di iscriversi all'AIRE, potrebbe, comunque, dimostrare di essere stato, in detti periodi d'imposta, residente (anche) in un altro Paese con cui è in vigore un trattato fiscale e che la residenza in quest'ultimo Paese prevale su quella italiana in base ai criteri convenzionali di soluzione dei casi di doppia residenza dettati dal trattato.

La legge di Bilancio 2021 estende il prolungamento delle agevolazioni dei lavoratori rimpatriati anche per coloro che hanno trasferito la residenza prima dell'anno 2020, ma previa opzione e con pagamento di una imposta sostitutiva a titolo di maggiorazione (art. 1, c. 50 L. 178/2020).

**MANCATA
ISCRIZIONE
ALL'ANAGRAFE
DEGLI ITALIANI
RESIDENTI
ALL'ESTERO
(AIRE)**

- **Concetto di residenza**
 - Per accedere al regime speciale, la norma agevolativa presuppone che il contribuente non sia stato residente in Italia per 2 periodi di imposta precedenti il rientro e si impegni a permanervi per almeno 2 anni, a pena di decadenza.
 - Ai fini dell'individuazione della residenza, si applica l'art. 2 del Tuir, secondo cui sono fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nell'anagrafe nazionale della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.
- **Iscrizione all'AIRE**
 - Devono, invece, iscriversi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), i cittadini italiani che abbiano stabilito la propria dimora abituale all'estero. In particolare, il cittadino italiano che intende trasferire la propria residenza all'estero per un periodo superiore a 12 mesi può dichiarare tale trasferimento direttamente al Consolato del Paese di emigrazione, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza utilizzando un apposito modello.
- **Mancata iscrizione**
 - I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 possono accedere ai predetti benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Tale disposizione consente ai soggetti che non risultano iscritti all'AIRE (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dall'art. 16) di comprovare il periodo di residenza all'estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di evitare che restino esclusi dall'agevolazione i contribuenti che, pur avendo effettivamente trasferito la propria residenza all'estero, non abbiano provveduto a cancellarsi dall'anagrafe nazionale della popolazione residente o vi abbiano provveduto tardivamente. Tale disposizione non ha inteso modificare il periodo di possesso del requisito della residenza all'estero, che nel caso dei soggetti di cui all'art. 16 (nella versione in vigore dal 1.05.2019) è pari almeno a due periodi di imposta, bensì consentire di dimostrarne il possesso sulla base degli elementi probatori di natura sostanziale, che consentano, ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, di superare il requisito formale della mancata iscrizione all'AIRE, o della iscrizione per un periodo insufficiente.

Inoltre, sebbene la norma si applichi ai soggetti che trasferiscono la residenza a partire dal 2020, si ritiene che la stessa possa applicarsi anche ai contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo di imposta 2019.
- **Straniero che si trasferisce all'estero senza cancellazione dall'anagrafe**
 - Con riferimento all'ipotesi del cittadino straniero che, dopo aver vissuto in Italia trasferendovi la residenza fiscale, si trasferisce nuovamente all'estero senza provvedere alla cancellazione dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, si ritiene che lo stesso, al momento del rientro in Italia, non possa "acquisire" la residenza, attesa la circostanza che lo stesso non si è mai cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente in Italia.
 - Tuttavia, attesa la ratio della norma, volta ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un'attività di lavoro, si ritiene che il cittadino straniero, che non si sia cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente in Italia, ma sia in grado di comprovare di aver avuto effettivamente la residenza all'estero sulla base delle disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni nei periodi di imposta in cui era formalmente residente in Italia, possa comunque accedere al regime fiscale in esame.

Esempio

 - Un cittadino straniero, residente in Italia dal 2010 fino al 2017, torna nel proprio Paese di origine nei primi mesi del 2018, senza provvedere a cancellarsi dall'anagrafe nazionale della popolazione residente in Italia e, nel 2020, ritorna in Italia per iniziare una nuova attività lavorativa.
 - Laddove lo stesso sia in grado di comprovare di aver avuto effettivamente la residenza in detto Stato nei due periodi d'imposta precedenti al rientro, sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione tra Italia e detto Stato per evitare le doppie imposizioni, e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, lo stesso può beneficiare dell'agevolazione fiscale in commento.
- **Tempi di iscrizione all'anagrafe**
 - Si evidenzia la modifica normativa concernente i tempi di definizione della procedura di iscrizione all'AIRE, secondo cui gli effetti della dichiarazione relativa al trasferimento della residenza da un Comune italiano, resa all'ufficio consolare competente, decorrono dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il Comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.

AGEVOLAZIONE NEL PERIODO D'IMPOSTA DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

- In merito al tempo intercorrente tra il trasferimento della residenza e l'inizio dell'attività lavorativa in Italia, è stato già chiarito che possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia **prima ancora di iniziare lo svolgimento** di detta attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi.
- Con riferimento alla fruizione dell'agevolazione nei 5 periodi d'imposta dal trasferimento della residenza fiscale in Italia non è richiesto, tra l'altro, che l'attività lavorativa debba essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni.
- Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.
- Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi.

IMPATRIATI IN POSSESSO DI LAUREA

- Sono destinatari del beneficio fiscale anche i cittadini dell'Unione Europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:
 - .. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto **continuativamente un'attività di lavoro dipendente**, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più; o
 - .. hanno svolto **continuativamente un'attività di studio** fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

• Periodo dei 2 anni all'estero

- Ai fini del raggiungimento dei 2 anni fuori dal territorio italiano: "non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro, essendo necessario che l'attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno 24 mesi" (Principio di diritto n. 4/2020 dell'Agenzia delle Entrate).
- Ne consegue che ciascuno dei periodi di lavoro ovvero di studio trascorsi fuori dal territorio italiano, ai fini del calcolo dei 24 mesi, deve essere considerato in maniera distinta senza che questi siano tra loro cumulabili.
- Il requisito dello svolgimento di un'attività lavorativa all'estero nei 2 anni precedenti al rientro non viene meno nel caso in cui vi sia stata un'interruzione tra diversi rapporti lavorativi (Interpello Agenzia delle Entrate 18.07.2019, n. 272).

• Requisiti

- Secondo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 147/2015 e dal D.M. 26.05.2016, i soggetti individuati dal c. 2 dell'art. 16, per accedere al regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati, devono presentare i seguenti requisiti:
 - .. possesso di un titolo di laurea. Sul punto l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E/2017, ha chiarito che il titolo acquisito in Italia può essere costituito anche da una laurea triennale e non solo da laurea magistrale;
 - .. svolgimento in maniera continuativa di un'attività di lavoro o studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più. Tale requisito non deve necessariamente far riferimento all'attività svolta nei 2 anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all'estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno 24 mesi. Per quanto riguarda l'attività di studio, tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno 2 anni accademici (Circ. Ag. Entrate n. 17/E/2017);
 - .. essere cittadini dell'UE o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
 - .. svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.

Relativamente all'attività di studio, tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno 2 anni accademici (Circ. Ag. Entrate n. 17/E/2017).

**REDDITI
AGEVOLABILI**

- Sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i redditi di lavoro autonomo (comprendendo anche i diritti d'autore), che derivano dall'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 53 del Tuir, svolte sia in forma individuale che associata (per esempio, nella forma dell'associazione professionale), prodotti nel territorio dello Stato.
- Il predetto regime agevolativo si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal c. 1 o dal c. 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
- Non sono oggetto di agevolazione:
 - .. i redditi prodotti dalle società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso ai sensi dell'art. 5 del Tuir;
 - .. il reddito di impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata a «ristretta base proprietaria» i cui soci sono esclusivamente persone fisiche, ai sensi dell'art. 116 del Tuir.
- Ne consegue che **il reddito di impresa agevolabile è unicamente quello dell'imprenditore individuale**, poiché prodotto dalla persona fisica mediante l'esercizio della propria attività lavorativa in regime di impresa.
- Possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro (ma comunque entro il quinquennio agevolabile, nel rispetto dei limiti temporali di applicazione dell'agevolazione).
- Le categorie di reddito agevolabili possono, pertanto, derivare da attività di lavoro esercitate contemporaneamente al momento dell'impatrio o da attività aggiuntive intraprese in momenti successivi all'impatrio (sempreché sia soddisfatto il sopra richiamato collegamento). Ne consegue che non rileva la circostanza che una delle attività che produce redditi agevolabili sia stata avviata successivamente al trasferimento della residenza, rispetto a quella esercitata al momento dell'impatrio. Esemplicando, qualora un soggetto trasferisca la residenza fiscale in Italia nel 2020, iniziando nel suddetto periodo di imposta un'attività di lavoro autonomo, e nel 2023 inizi a produrre anche redditi di impresa, potrà fruire del regime agevolato, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, fino al periodo di imposta 2024 compreso, usufruendo della detassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi di impresa, indipendentemente dalla circostanza che l'attività produttiva di reddito di impresa sia stata avviata in un periodo di imposta successivo a quello del trasferimento della residenza fiscale in Italia.

**DECADENZA
DEL BENEFICIO**

- Il beneficiario decade dall'agevolazione se trasferisce la propria residenza fuori dall'Italia prima che siano decorsi 2 anni dal suo trasferimento nel territorio dello Stato.
- Tuttavia, il beneficiario non decade dall'agevolazione (purché non trasferisca la residenza fuori dall'Italia prima del biennio):
 - .. in caso di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato avente scadenza anteriore al decorso del biennio;
 - .. ovvero in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato anteriormente allo scadere del biennio per cause non imputabili al lavoratore.

**REGIME
PER GLI SPORTIVI
PROFESSIONISTI**

- Per gli sportivi professionisti che trasferiscono la residenza in Italia è concesso un regime agevolativo che prevede una concorrenza al reddito complessivo del 50% dei relativi redditi sportivi professionali nel rispetto delle condizioni ordinarie d'accesso all'agevolazione.
- Per tali soggetti viene espressamente esclusa la possibilità di fruire dell'aliquota agevolata al 10% per i soggetti che prendono residenza nelle Regioni del sud precedentemente evidenziate, nonché di poter fruire dell'estensione dell'agevolazione per i 5 anni successivi in presenza delle relative condizioni.

L'esercizio dell'opzione per tale regime agevolato comporta anche l'assunzione dell'obbligo di versare un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Ai fini dell'operatività della disposizione è necessario un Dpcm.

**RICHIESTA
DEL DIPENDENTE**

- Ove il dipendente non presenti la domanda d'applicazione al proprio sostituto d'imposta e non fruisca dell'agevolazione in sede di dichiarazione, questi perde l'accesso al regime premiale per il periodo o periodi in cui si sono verificate tali fattispecie, restandogli comunque impreclusa la possibilità di fruirne per i periodi residui ancora agevolabili (risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.02.2020, n. 59).

**MODALITÀ
DI FRUIZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE**

- **Richiesta al datore di lavoro**
 - Per beneficiare del regime agevolativo, il lavoratore deve presentare una richiesta **scritta** al datore di lavoro.
- **Applicazione del beneficio**
 - Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.
 - Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
- **Lavoratori autonomi**
 - I lavoratori autonomi possono accedere al regime fiscale agevolato direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, fruirne in sede di applicazione della ritenuta d'acconto operata dal committente sui compensi percepiti.
 - Il professionista è tenuto, in tale ultimo caso, a presentare a ciascun committente una richiesta scritta, così che il committente, all'atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.
- **Fruizione in dichiarazione dei redditi**
 - Nelle ipotesi in cui l'impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l'accesso al regime è da considerarsi precluso.
 - Per «termine di presentazione» si intende quello ordinario di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche.
 - Nelle ipotesi in cui il contribuente non si sia avvalso dell'agevolazione al momento della presentazione della dichiarazione, ad esempio nel Modello 730 presentato nei termini, potrà avvalersene presentando nei termini ordinari il Modello Redditi Persone Fisiche (c.d. "correttiva nei termini").
 - Si considerano, inoltre, valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (c.d. "dichiarazioni tardive"); pertanto, al fine della fruizione dell'agevolazione, possono presentare la dichiarazione tardiva i contribuenti che, per scelta o per errore, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza, indicando i redditi agevolabili in misura ridotta.
 - Trattandosi di un regime opzionale, è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi c.d. "integrativa a favore" oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria.
 - Nelle ipotesi in cui i termini di presentazione risultino scaduti, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, con le modalità su esposte, applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia (ad esempio con detassazione del 50% se ha trasferito la residenza fiscale nel 2018).
 - Pertanto, un lavoratore autonomo che ha trasferito la residenza fiscale in Italia nel periodo di imposta 2017, se non ha dato evidenza dell'agevolazione nella relativa dichiarazione dei redditi ed in quella relativa al periodo di imposta successivo (2018), i cui termini sono scaduti, non può fruire dell'agevolazione per dette annualità. Diversamente, con riferimento ai periodi di imposta dal 2019 al 2021, può fruire dell'agevolazione dandone evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi.

FATTISPECIE PARTICOLARI

**LAVORATORI
DISTACCATI
ALL'ESTERO
CHE RIENTRANO
IN ITALIA**

- Il beneficio può essere concesso nella ipotesi in cui:
 - .. il contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
 - .. il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, in quanto il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.

Indici di continuità

- Per l'Amministrazione Finanziaria costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:
 - .. il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
 - .. il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
 - .. l'assenza del periodo di prova;
 - .. clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
 - .. clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco.

- Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l'impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame.

**LAVORATORI
IMPATRIATI
CON PERIODO
DI STUDIO
ALL'ESTERO**

- L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per i soggetti che intendono fruire del regime agevolativo degli impatriati in funzione del requisito dello studio all'estero non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro all'estero essendo necessario che l'attività lavorativa, ovvero quella di studio, si siano protratte almeno per 24 mesi.
- Il requisito dell'attività di studio può considerarsi soddisfatto solamente ove il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno 2 anni accademici (Principio di diritto 14.02.2020, n. 4).

**CONSEGUIMENTO
DEL TITOLO
DOPO IL PERIODO
DI 24 MESI**

- In relazione al requisito relativo all'attività di studio o lavoro svolta all'estero in modo continuativo negli ultimi 24 mesi, non si deve necessariamente fare riferimento all'attività svolta nei 2 anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l'interessato abbia svolto all'estero un'attività di lavoro per un periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi o, in caso di attività di studio, che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi durata di almeno 2 anni accademici.
- Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, l'impatriato può accedere al beneficio anche nell'ipotesi in cui il mero "conseguimento" del titolo di studio si verifichi successivamente al completamento del suddetto periodo di 24 mesi (ovvero dei 2 anni accademici).

**LAVORO
SUBORDINATO
SVOLTO A BORDO
DI NAVI
ED AEROMOBILI
IN TRAFFICO
INTERNAZIONALE**

- Nelle ipotesi di lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale, il beneficio spetta laddove l'attività lavorativa sia prestata nel territorio dello Stato italiano, ovvero svolta su tratte aeree nazionali o a terra sul territorio italiano, per un periodo pari o superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno.
- Ne consegue che, qualora l'attività lavorativa non sia stata prestata dall'impatriato, che svolge la suddetta attività lavorativa, prevalentemente nel territorio italiano, l'accesso al regime agevolativo in esame deve considerarsi precluso in assenza di uno dei requisiti previsti.
- Diversamente, se l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano, nell'accezione sopra delineata, in presenza anche degli altri requisiti previsti, l'impatriato può essere ammesso al regime agevolativo, mentre restano esclusi dal regime agevolativo i redditi prodotti all'estero.

**DATORE
DI LAVORO
NON RESIDENTE**

- Per l'agevolazione in essere dal 30.04.2019 **la condizione** che l'impatriato svolga l'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllassero la medesima, ne fossero controllate o fossero controllate dalla stessa società che controllava l'impresa, **non è più richiesta**.
- Ne consegue che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
- Analogamente, nell'ipotesi in cui gli impatriati, precedentemente assunti presso sedi secondarie ubicate in diversi Paesi in cui opera il datore di lavoro estero non residente, vengano a svolgere la loro attività lavorativa presso la sede secondaria italiana del medesimo datore di lavoro, possono accedere al regime fiscale in commento, non essendoci preclusioni in tal senso nella norma.
- Il lavoratore impatriato, peraltro, potrebbe configurare una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del datore di lavoro non residente, ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa dall'Italia, ove esistente, o ai sensi dell'art. 162 del Tuir. In tal caso, il regime in commento non si estende al reddito d'impresa imputabile al datore di lavoro estero, che sarà, pertanto, assoggettato a tassazione ordinaria.

**EMOLUMENTI
VARIABILI
MATURATI
ALL'ESTERO**

- Il regime degli impatriati non può trovare applicazione con riferimento agli emolumenti percepiti nei periodi d'imposta in cui l'impatriato ha acquisito la residenza fiscale in Italia, ma che si riferiscono a prestazioni lavorative svolte in periodi d'imposta precedenti al rientro, durante i quali è fiscalmente residente all'estero.

**BONUS MATURATO
IN REGIME
AGEVOLATO
MA PERCEPTO
IN ANNUALITÀ
SUCCESSIVE**

- Considerato che per il reddito di lavoro dipendente vale il principio di cassa, in base al quale detto reddito assume rilevanza fiscale al momento della percezione dei compensi, siano essi in denaro o in natura, ne consegue che qualora il suddetto bonus venga erogato in un periodo di imposta in cui l'impatriato è fuoriuscito dal regime agevolativo, concorrerà alla formazione del reddito complessivo secondo le regole ordinarie, e non potrà di conseguenza godere del citato regime agevolato *ratione temporis*.

**REGIONI
DEL CENTRO SUD**

- Nell'ipotesi in cui un soggetto rientri in Italia iscrivendosi presso l'anagrafe nazionale della popolazione residente di un Comune situato in una Regione diversa da quelle del Centro Sud non potrà godere della detassazione pari al 90% del reddito, neanche nell'ipotesi in cui successivamente, anche nel medesimo periodo di imposta, lo stesso trasferisca la residenza in una delle regioni incluse. Ciò che rileva ai fini dell'accesso al regime agevolato di maggior favore è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell'impatriato.
- Ne consegue che in detta ipotesi il contribuente non potrà godere della tassazione agevolata del solo 10% del reddito.

**INCOMPATIBILITÀ
TRA IL REGIME
FORFETARIO
E QUELLO
DEGLI IMPATRIATI**

- Il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati.

**CITTADINI
STRANIERI**

- Mentre ai sensi del c. 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 147/2015 possono accedere al regime degli impatriati i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, il c. 1 non pone alcun tipo di limitazioni al riguardo, con la conseguenza che tutti i lavoratori che rispondono alle caratteristiche delineate dalla norma, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono accedere al regime in esame.

**RIENTRO POST
ASPETTATIVA
NON RETRIBUITA**

- L'Agenzia delle Entrate ritiene che il rientro in Italia al termine del periodo di aspettativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro "sospeso" durante tale periodo, non sia in linea con la ratio della norma agevolativa e pertanto, per i contribuenti che rientrano a seguito di aspettativa non retribuita, è precluso l'accesso al regime fiscale in commento.

CASO PRATICO

Esempio

Calcolo dell'agevolazione fiscale per un ricercatore rientrato in Italia e assunto come lavoratore dipendente

Dati	<ul style="list-style-type: none"> Il signor Rossi Roberto: <ul style="list-style-type: none"> .. è un ricercatore che dal mese di gennaio 2018 ha svolto attività di ricerca in Belgio; .. si era iscritto nell'AIRE e a gennaio 2021 al rientro in Italia ha provveduto alla compilazione ed inoltro della modulistica per richiedere l'agevolazione fiscale; .. a gennaio 2021 è stato assunto a tempo indeterminato come impiegato con mansioni di addetto alla progettazione e sviluppo di apparecchiature biomedicali; .. all'atto dell'assunzione non possiede unità immobiliari e non è padre; .. ha concordato con il datore di lavoro, che ha sede operativa a Bologna (BO) una retribuzione lorda mensile di € 2.500 per 14 mensilità. 				
Calcolo dell'agevolazione fiscale	Il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) del signor Rossi Roberto nel periodo d'imposta in cui la residenza viene trasferita (anno 2021) e nei successivi 4, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%.				
Mensilità di gennaio 2021	.. retribuzione mensile lorda	€	2.500,00	(+)	
	Totale lordo		€	2.500,00	(=)
	Imponibile contributivo		€	2.500,00	(=)
	.. contributi Inps c/dipendente	€	229,75	(-)	
	Imponibile fiscale		€	681,07	(=)
Nota	• L'imponibile fiscale è così determinato: .. € 2.500,00 - € 229,75 = € 2.270,25 .. € 2.270,25 x 30% = € 681,07				

Libro Unico del Lavoro - Sezione retribuzione

CODICE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE	STATISTICHE
8002	LAVORO ORDINARIO (giorni)	26,00	96,15385	2.500,00		
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20			101,09		

TOTALE LORDO	IMPON. CONTR. SOC.	CONTRIBUTO 1	CONTRIBUTO 2	CONTRIBUTO 3	CONTRIBUTO 4	CONTRIBUTO 5	TOT. CONTR. SOC.
2.500,00	2.500,00	229,75			2,00		231,75
IMP. T.S. ANTE 2001	IRPEF	IMP. T.S. TFR 2001		IRPEF NETTA	IRPEF SU RIVAL	IRPEF GIÀ PAG.	TOT. TRAT. IRPEF T.S.
IMP. T.S. ARR. A.P.	IRPEF A.P.	ONERIDEDUCIBILI	IMP. IRPEF	IRPEF LORDA	TOT. DETR.		TOT. TRAT. IRPEF
			681,07	156,65	156,65		
ACCONTO	RATA PRESTITO	RES. PRESTITO	IRPEF T. SINDAC.	COVELCO	ARR. PREC.	TRAT. CORPO	TOT. TRATTENUTE
							231,75
CONGUAGLIO FINE ANNO CESS. RAPP.	PROGR. ON. DED.	PROG. IMP. IRPEF	IMP. IRPEF ANNUO	PROGR. DETR. IRPEF	PROGR. RIT. IRPEF	ADDITIONALE IRPEF	CONGUAGLIO IRPEF +/-
IRPEF ERARIO	ADDIZ. REGIONALE	ADDIZ. COMUNALE				ARR. ATTUALE	NETTO BUSTA
						0,66	2.370,00

Se il Signor Rossi Roberto non possedesse i requisiti per usufruire dell'agevolazione fiscale in trattazione, a parità di condizioni contrattuali, il suo stipendio netto sarebbe il seguente:

TOTALE LORDO	IMPON. CONTR. SOC.	CONTRIBUTO 1	CONTRIBUTO 2	CONTRIBUTO 3	CONTRIBUTO 4	CONTRIBUTO 5	TOT. CONTR. SOC.
2.500,00	2.500,00	229,75			2,00		231,75
IMP. T.S. ANTE 2001	IRPEF	IMP. T.S. TFR 2001		IRPEF NETTA	IRPEF SU RIVAL	IRPEF GIÀ PAG.	TOT. TRAT. IRPEF T.S.
IMP. T.S. ARR. A.P.	IRPEF A.P.	ONERIDEDUCIBILI	IMP. IRPEF	IRPEF LORDA	TOT. DETR.		TOT. TRAT. IRPEF
			2.270,25	579,62	159,67		419,95
ACCONTO	RATA PRESTITO	RES. PRESTITO	IRPEF T. SINDAC.	COVELCO	ARR. PREC.	TRAT. CORPO	TOT. TRATTENUTE
							651,70
CONGUAGLIO FINE ANNO CESS. RAPP.	PROGR. ON. DED.	PROG. IMP. IRPEF	IMP. IRPEF ANNUO	PROGR. DETR. IRPEF	PROGR. RIT. IRPEF	ADDITIONALE IRPEF	CONGUAGLIO IRPEF +/-
IRPEF ERARIO	ADDIZ. REGIONALE	ADDIZ. COMUNALE				ARR. ATTUALE	NETTO BUSTA
						0,61	1.950,00

MODULISTICA

Tavola



Richiesta agevolazioni per trasferimento residenza fiscale in Italia

Precisazioni

- La modulistica per l'iniziale richiesta dell'agevolazione è presente sul sito www.dcp.cnr.it e su <https://siper.cnr.it> nell'area retributiva e fiscale.
- L'ufficio preposto valuterà in seguito alla comunicazione del lavoratore la possibilità di mantenere o ampliare la misura dell'agevolazione o un'eventuale sua decadenza.
- Si ricorda che la responsabilità nei confronti dell'Erario per l'errata applicazione delle norme agevolative da parte del datore di lavoro in seguito alla mancata comunicazione delle eventuali modifiche dei requisiti necessari posseduti dal lavoratore saranno attribuibili solo a quest'ultimo.

PAG. 1 / 2



Riservato al Protocollo della Sede Centrale del CNR

Al Consiglio Nazionale delle Ricerche
 Direzione Centrale Gestione delle Risorse
 Ufficio Gestione Risorse Umane

Da inviare **esclusivamente** tramite HELPDESK di SIPER
<https://siper.cnr.it> – Helpdesk
 categoria: Area Retributiva e Fiscale
 tipologia: Rientro dei Cervelli – Impatriati

Richiesta agevolazioni per trasferimento residenza fiscale in Italia
“LAVORATORI IMPATRIATI” (DLgs 147/2015 art.16 comma 2 e successive modificazioni e integrazioni)

Il sottoscritto	Matricola
Nato a	in data
Dipendente CNR dal	Scadenza Contratto CNR
Telefono ufficio	cellulare
e-mail	
Codice fiscale	

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 ed in virtù del contratto di lavoro dipendente con il Consiglio Nazionale delle Ricerche; a conoscenza delle conseguenze civili e penali ai sensi dell'art.76 DPR 445/2000 per coloro che rendono dichiarazioni non veritiere e dell'obbligo di comunicare tempestivamente il verificarsi di condizioni che comportino variazione all'agevolazione di imposta richiesta (per esempio variazioni della residenza fiscale); preso atto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali” (“RGDP”) sul trattamento dei dati personali, che i dati contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno essere forniti ad altri organismi pubblici per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali; consapevole che il CNR applicherà l'agevolazione in qualità di sostituto di imposta dell'Agenzia delle Entrate (AdE)

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti necessari per poter usufruire delle agevolazioni fiscali Irpef previste dal DLgs 147/2015 art. 16 comma 2 e successive modificazioni e integrazioni, e specificatamente:

Si	No	di essere in possesso di un titolo di Laurea (triennale o magistrale)
Si	No	di aver svolto continuativamente attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all'estero per 24 mesi, oppure una attività di studio all'estero per 24 mesi conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post laurea
Si	No	di essere cittadino di uno Stato comunitario o Extra Ue con cui risulti in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale
Si	No	di aver trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Tuir, e di essere iscritto all'Anagrafe della popolazione residente in Italia (APRI) dal
Si	No	di non aver usufruito in periodi precedenti e/o contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dal DL.78/2010 art.44 (Rientro cervelli), dalla L.238/2010 (Rientro dei lavoratori) e dall'art.16 d.lgs.147/2015 e successive modificazioni e integrazioni(Lavoratori Impatriati) e dall'art.24-bis del Tuir (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero)
Si	No	di avere già usufruito parzialmente presso il CNR o altra istituzione o direttamente dall'Agenzia delle Entrate della medesima agevolazione per il periodo dal al
Si	No	di avere 1 figlio minore o a carico ovvero aver acquisito una unità immobiliare residenziale in Italia (estensione temporale della agevolazione per ulteriori 5 anni con una riduzione imponibile irpef del 50%)
Si	No	di avere almeno 3 figli minori o a carico (estensione temporale della agevolazione per ulteriori 5 anni con una riduzione imponibile irpef del 90%)
Si	No	di avere trasferito la residenza in una delle seguenti Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. (agevolazione elevata al 90%)

(data)

(firma)

PER INFORMAZIONI <https://siper.cnr.it> / Helpdesk / Area Retributiva e Fiscale / Rientro dei Cervelli – Impatriati (Brigazzi/Zucchi – anno 2020)

Tavola (segue)

PAG. 2 / 2

L'articolo 2 del Tuir (comma 2) considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui il dipendente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 4 successivi con una riduzione dell'imponibile irpef del 70%.

Una estensione temporale della agevolazione per ulteriori 5 anni con una riduzione imponibile irpef del 50% si applica nel caso in cui il dipendente che mantenga la residenza fiscale in Italia, abbia un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo, ovvero acquisti un'unità immobiliare residenziale in Italia (sia dopo il trasferimento che nei 12 mesi precedenti).

L'estensione temporale della agevolazione per ulteriori 5 anni avrà una riduzione imponibile irpef elevata al 90% nel caso il dipendente abbia almeno tre figli minori o a carico, anche in affido preadottivo.

Se la residenza viene trasferita in una delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) l'agevolazione è elevata al 90%:

L'agevolazione viene applicata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in qualità di sostituto di imposta a seguito di richiesta documentata del dipendente. Il dipendente è direttamente responsabile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dell'agevolazione ottenuta dal datore di lavoro e si impegna a risiedere in Italia per almeno due anni.

L'Agenzia delle Entrate (AdE) potrà effettuare controlli negli anni successivi richiedendo direttamente al dipendente la documentazione presentata al datore di lavoro per usufruire dell'agevolazione con particolare attenzione alla passata residenza estera.

Si ricorda quindi ai dipendenti la necessità della conservazione di tutti i documenti originali attestanti il diritto secondo i termini di legge.

ALLEGATI

- DOCUMENTO IDENTITA'
- CURRICULUM VITAE
- ATTESTATO DI LAUREA e relativa dichiarazione di valore per i titoli di studio conseguiti all'estero.
- CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALL'AIRE nel periodo precedente il rimpatrio se obbligatorio oppure documentazione comprovante l'effettiva residenza all'estero;
- DOCUMENTAZIONE relativa all'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all'estero per 24 mesi oppure di studio all'estero per 24 mesi conseguendo un titolo accademico (di almeno 2 anni accademici)
- CERTIFICATO ISCRIZIONE APRI (Anagrafe della popolazione residente in Italia) rilasciato dal Comune di Residenza oppure AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA STORICO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 147/2015 art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati)
- TUIR art. 2 comma 2 (residenza)
- L. 232/2016 art. 1 (Legge di Bilancio 2017)
- DL 34/2019 art. 5 (Decreto Crescita)
- DL 124/2019 art. 13 ter (Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati)

PER INFORMAZIONI <https://siper.cnr.it> / Helpdesk / Area Retributiva e Fiscale / Rientro dei Cervelli – Impatriati (Brigazzi/Zucchi – anno 2020)